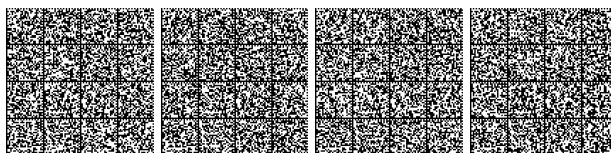


ANNUNZI GIUDIZIARI

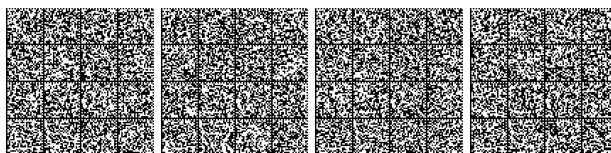
NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR LAZIO **Sezione I bis** Sede di Roma

In esecuzione dell'ordinanza collegiale del T.A.R. Lazio - Sede di Roma, Sez. 1^a Bis, n. 1443/2010, depositata il 21.10.2010, con rinvio per il prosieguo alla camera di consiglio del 16.2.2011, si procede all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami del ricorso n. 7355/2010 e dei correlativi motivi aggiunti sotto forma di sunto nei confronti dei sottoelencati partecipanti al procedimento selettivo per l'ammissione alla frequenza del 13° corso ISSMI (Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze). Il Maggiore dell'Esercito Francesco Patalano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Carta e Giovanni Carta, domiciliato in Roma B. Buozi 87, ha proposto ricorso n. 7355/2010 contro il Ministero della difesa e nei confronti del Maggiore Claudio Orioles, per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sulla propria istanza di accesso ai documenti dell'iter selettivo. Con successivo ricorso per motivi aggiunti del 14.9.2010, il Maggiore Patalano ha chiesto l'annullamento altresì della nota Prot. n. 14519 Cod. Id. 095 Ind. Cl. 5.3.10/C.U., del 27 luglio 2010, colla quale il Capo del Dipartimento Impiego del Personale – Ufficio Impiego Ufficiali – dello Stato Maggiore dell'Esercito ha negato l'accesso alla documentazione richiesta; del decreto del Ministero della Difesa 14 giugno 1995, n. 519, se e nella parte in cui viola la legge n. 241/1990; nonché di tutti gli atti comunque presupposti, conseguenti e/o connessi. Il ricorrente aveva partecipato alla selezione per l'ammissione al 13° corso ISSMI, ma con e-message del 15 aprile 2010 era stato escluso in quanto giudicato idoneo, ma non compreso nel numero dei posti resi disponibili per la frequenza del corso. Con il richiamato ricorso, egli ha chiesto l'annullamento del rifiuto prima tacito e poi espresso opposto



dall'Amministrazione in riferimento all'istanza di accesso chiedendo l'accertamento del proprio diritto a visionare i documenti richiesti e, a tal fine, ha illustrato come il rifiuto opposto dall'Amministrazione violi le norme che regolano l'accesso ai documenti amministrativi, così come disciplinato dalla legge n. 241/1990. In particolare, è stata evidenziata l'estraneità del diniego impugnato rispetto alle ipotesi di esclusione del diritto di accesso stabilite dall'art. 24 della legge n. 241/1990 o dall'All. 1, punto 5, del D.M. n. 519 del 14.06.1995, posto dall'Amministrazione a supporto degli atti impugnati, giacché ritenuti afferenti l'addestramento e formazione di personale militare. I partecipanti alla selezione, controinteressati nel ricorso proposto dal Maggiore Patalano, cui è rivolta la presente notifica, sono i seguenti militari parigrado del ricorrente: Giuseppe Amodio; Federico Bernacca; Boris Luca Biddau; Christian Bison; Mauro Blora; Alessio Brocca; Umberto Bussolini; Giuseppe Cacciaguerra; Claudio Cagnetta; Dario Carbone; Gianluca Caselli; Massimiliano Maria Cerimonia; Stefano Ciancia; Gianni Sebastiano Cicala; Roberto Cocco; Carlo Colaneri; Aurelio Costa; Giorgio Cozzolino; Gianluigi D'ambrosio; Lucio D'amico; Franco Del Favero; Raffaele Della Rocca; Marcello Della Valle; Gennaro Di Domenico; Giuseppe Di Maggio; Carlo Di Pinto; Enzo Dursi; Michele Fraterrigo; Roberto Gabrielli; Giuseppe Pancrazio Massimo Gaetani; Natale Gatti; Piero Vincenzo Giugno; Alessandro Grassano; Pasquale Guarino; Pietro Guglielmi; Marco Domenico Michele Iannone; Federico Lattanzio; Giuliano Lodrini; Federico Loi; Giancarlo Lupo; Ermanno Lustrino; Giuseppe Maio; Nicola Mandolesi; Massimo Marceddu; Pacifico Mastrolia; Vincenzo Mauro; Generoso Mele; Stefano Messina; Massimo Montefusco; Amedeo Nelli; Vito Nitti; Claudio Orioles; Marco Alessandro Pallone; Cristiano Petaccia; Gabriele Picchioni; Salvatore



Pignataro; Luca Piperni; Raffaele Polimeno; Luigi Puleo; Mauro Quarta;
Giovanni Quartuccio; Vincenzo Recano; Matteo Rizzitelli; Luca Ottavio
Robustelli; Pietro Romano; Paolo Sana; Mario Scarsellato; Carmine
Spatafora; Salvatore Tambe'; Angelo Tancredi; Igor Torti; Luigi Tufano;
Davide Luigi Valente; Luca Zanchiello; Giuseppe Zizzari; Gianluca Zulini;
Gianluca Dello Monaco; Paolo Sandri; Salvatore Alessandro Sarcia'; Andrea
Vicari; Leonardo Argiri; Agostino Infante; Giuseppe Annecca; Gennaro
Balzano; Giuseppe Martino Antonio Bonomo; Christian Braccini; Mauro
Bruschi; Antonello Cagnazzi; Marco Cailli; Ernesto Caioni; Cosimo Calabro;
Mirko Callea; Antonio Calligaris; Gianluca Camerota; Daniele Campa; Felice
Caporaso; Andrea Carbonaro; Christian Carli; Giancarlo Cati; Bruno Cecconi;
Antonio Cecere; Carmelo Celi; Giovanni Chessari; Luigi Corliano'; Luca
Corrieri; Gianluca Cristofani; Davide Dal Maso; Giuseppe Damato; Aldo
D'ambrosio; Damiano D'angelo; Massimo D'ascanio; Massimo Umberto;
Vincenzo Dentamaro; Belisario Di Concilio; Michele Di Tria; Antonio
Distefano; Giuseppe Erriquez; Luciano Fantetti; Francesco Faranda; Paolo
Fasolino; Rosario Favaccio; Claudio Fazio; Fabio Ferro; Gianpaolo Franchi;
Andrea Gainelli; Angelo Imbruglia; Tommaso Irrera; Roberto Librino; Dario
Maffeo; Leonardo Marmeggi; Andrea Menta; Marco Migliozi; Silvio Monini;
Antonio Morganella; Pietro Oggiano; Andrea Onofri; Emilio Maria Paturzo;
Emiliano Perilli; Domenico Pisapia; Francesco Porciello; Cesare Provenza;
Giuseppe Rocco; Andrea Guido Maria Rota Negroni; Riccardo Russo;
Alessandro Salmaso; Ettore Sarli; Vito Scialla; Giovanni Sembenini; Luca
Sestili; Massimiliano Silli; Fortunato Sion; Luca Spadini; Arrigo Taccini;
Alfredo Taveri; Italo Tentarelli; Giuseppe Antonio Tirnetta; Danilo Torquati;
Pasquale Vella; Patrik Zamarian.

Avv. Giovanni Carta

Avv. Giorgio Carta

TS10ABA10778 (A pagamento).

